



Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)

Oggetto	Disegno di legge concernente "Norme per il sostegno e rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio"
Proponente	Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce disposizioni su molteplici materie, con anche delle modifiche espresse della legislazione regionale vigente.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

All'**art. 10**, comma 2, la modifica introdotta è collegata al ricorso per legittimità cost. n. 12 del 27 gennaio 2022 (G.U. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 11 del 16-3-2022), che contestava la mancanza della parte di cui si propone l'introduzione. Stesso discorso vale per il comma 4.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Le valutazioni sulle tematiche contabili e di copertura finanziaria sono rimesse all'Assessorato competente per materia.

All'**art. 17**, è rimessa alle direzioni generali competenti l'attestazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della legittimità di ciascun debito.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale



2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge in esame rispetta la normativa dell'Unione europea.

Ai fini di garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di stato, si suggerisce di utilizzare la formulazione dell'**art. 16**, indicata nella sezione "testo alternativo".

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Lo schema di disegno di legge interviene su vari ambiti materiali e non su una materia singola.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi, presenti nello schema di disegno di legge, sono corretti. Si veda la sezione "testo alternativo".

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette. Si suggerisce di abrogare l'intera catena normativa, come meglio indicato nella sezione "testo alternativo".

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'**art. 9**, non è stata rispettata la regola di tecnica legislativa che consiglia di individuare un articolo per ciascun articolo di una legge che viene modificata. Rispetto alle modifiche del numero 4, del comma 1, dell'**art. 58** della legge regionale n. 11 del 2006, andrebbero indicati puntualmente gli articoli richiamati e non fare un riferimento agli "articoli 36 e ss."

All'**art. 10**, non è stata rispettata la regola di tecnica legislativa che consiglia di individuare un articolo per ciascun articolo di una legge che viene modificata. Inoltre le modifiche non sono neanche ordinate



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per numerazione progressiva degli articoli. Al **comma 3 (rinumerato)**, si verifichi se debba essere anche abrogato l'elenco che segue l'alea del comma 29 dell'art. 6, della legge regionale n. 17 del 2021 (si veda la sezione "testo alternativo").

All'**art. 14**, non è stata rispettata la regola di tecnica legislativa che consiglia di individuare un articolo per ciascun articolo di una legge che viene modificata.

All'**art. 15**, non è stata rispettata la regola di tecnica legislativa che consiglia di individuare un articolo per ciascun articolo di una legge che viene modificata.

All'**art. 20, comma 2**, la tabella B ha una diversa denominazione da quella presente nell'elenco degli allegati. Si consiglia di uniformare tali denominazioni.

Per ulteriori considerazioni sulla tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale
Silvia Curto



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

"Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio"

Art. 1

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di far fronte alla sofferenza finanziaria ed economica delle aziende del comparto agricolo, scaturite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e proseguite in relazione alla recente emergenza energetica e alla crisi Ucraina, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa nel limite complessivo di euro 20.000.000 per la concessione di sovvenzioni a favore dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo e cerealicolo destinate alla copertura dei maggiori costi sostenuti dal comparto ortofrutticolo (**missione 16, programma 1, titolo 1**).
2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 8.050.000 finalizzata allo scorrimento delle graduatorie del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sottomisura 6.1, aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori (missione 16, programma 01, titolo 1).
3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.950.000 quale integrazione delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 destinate alla **misura 4**, "Investimenti in immobilizzazioni materiali", **sottomisura 4.3, tipo** intervento 4.3.1, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria per la realizzazione degli investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale relativi al bando 2017.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022)

1. **Nella legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), nella Tabella A "Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spesa disposti da leggi regionali" rubrica 07 - Turismo, il rigo 7 è così sostituito:**

L.R. 48/18, art. 7, comma 4 e L.R. 10/20, art. 4, c.9 - L.R. 17/21, art. 5 L.R. 13/2022 - Tab. A-	14	1	2	27.500.000	2.000.000	2.000.000
	14	1	1	1.130.000	300.000	300.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contributi a imprese artigiane -						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

2. I maggiori oneri di cui comma 1 del presente articolo, pari a complessivi euro 18.000.000 per l'anno 2022, sono vincolati ai sensi della lettera d), comma 5, articolo 42 del D.Lgs. **decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)** e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell'articolo 8, comma 3 **della legge regionale n. 3 del 2022**, l'importo di euro 10.000.000 è sostituito con l'importo di euro 30.000.000.

Art. 3

Norme in materia di enti locali, sviluppo economico e territoriale

1. Nel limite massimo delle risorse già programmate nell'ambito della Programmazione **territoriale**, pari a euro 7.771.792,00, è autorizzata la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento a carico della **Conferenza episcopale italiana (CEI)** previste dal Programma Sardegna in cento chiese. La Giunta **regionale**, a seguito di puntuale istruttoria effettuata dalle **direzioni generali** competenti e previo parere della cabina di regia del protocollo RAS-CES-ANCI del 22 settembre 2016, approva l'elenco degli interventi già programmati nell'ambito della Programmazione **territoriale** che presentino criticità attuative, definendo le necessarie risorse a copertura (missione 14, programma 1, titolo 2).
2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c) della legge regionale **n. 3 del 2022**, è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 l'ulteriore spesa di euro 20.000.000.
3. È autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di euro 2.000.000 a favore dei comuni concessionari della distribuzione elettrica nel proprio territorio destinata alla copertura degli oneri di perequazione con CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) a carico degli esercizi finanziari a partire dal 2012. Al fine di beneficiare del trasferimento di cui al **primo** periodo ~~precedente~~, i comuni documentano le spese di perequazione sostenute che hanno consentito la continuità dell'erogazione del servizio di distribuzione elettrica con contestuale sottrazione di fondi destinati ai servizi essenziali della collettività e danno dimostrazione della situazione di sofferenza finanziaria (missione 18, programma 1, titolo 1).

Art. 4

Norme in materia di investimenti, opere pubbliche e viabilità



1. A valere sulle risorse di cui dell'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), così come modificato dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 178 del 2020 30 dicembre 2020, n. 178 (**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023**), è autorizzata:
 - a) per gli anni 2022-2025, la spesa complessiva di euro 8.000.000 a favore della Città Metropolitana di Cagliari, destinata a interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli edifici del patrimonio della Città Metropolitana di Cagliari, di cui euro 3.500.000 per lavori presso la Stazione dei Carabinieri Cagliari Stampace, euro 2.000.000 per lavori presso la Legione dei Carabinieri Sardegna ed euro 2.500.000 per lavori presso la Questura di Cagliari. La spesa è ripartita sulla base del cronoprogramma di spesa in euro 763.218,15 nell'anno 2022, euro 1.983.844,56 nell'anno 2023, euro 3.305.711,66 nell'anno 2024 e euro 1.947.225,63 nell'anno 2025;
 - b) per gli anni 2023-2025, la spesa complessiva di euro 10.500.000, di cui 1.000.000 nell'anno 2023, 5.000.000 nell'anno 2024 e 4.500.000 nell'anno 2025, destinata ad interventi di manutenzione straordinaria degli edifici storici di rappresentanza;
 - c) per gli anni 2022-2024, la spesa complessiva di euro 13.500.000 a favore del comune di Cagliari in ragione di euro 2.750.000 per l'anno 2022, 4.725.000 per l'anno 2023 e 6.025.000 per l'anno 2024, destinata alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Sant'Elia a Cagliari.
2. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 6.000.000 finalizzata allo scorrimento della graduatoria del Programma "Manutenzione e miglioramento viabilità" - Bando 2022 (missione 10, programma 5, titolo 2).
3. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 4.000.000 destinata allo scorrimento della graduatoria del "Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento, la realizzazione e la manutenzione cimiteri" - Bandi 2022 (missione 8, programma 1, titolo 2).

Art. 5

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

1. È autorizzata, per l'anno 2022, l'ulteriore spesa di euro 15.000.000 a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua dovuti da ENAS ai Consorzi di bonifica fino a tutto il 2022. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche da



parte dei medesimi consorzi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) (missione 09, programma 04, titolo 1).

Art. 6

Norme in materia di contrattazione collettiva regionale

1. In applicazione dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale **13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)**, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, riferita al triennio 2022-2024, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap complessivamente in euro 126.595.000, di cui euro 29.315.000 per l'anno 2022, euro 43.901.000 per l'anno 2023 ed euro 53.379.000 per l'anno 2024 e a regime (missione 20, programma 3, titolo 01). Al fine di riequilibrare, anche mediante la contrattazione integrativa, i differenziali tabellari e delle posizioni organizzative dei dirigenti del sistema Regione rispetto alla media nazionale del CCNL per i dirigenti di Regioni e Autonomie locali, delle predette somme è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la somma di euro 3.084.000; per le medesime finalità il fondo per il triennio 2019-2021, di cui all'**articolo 10, comma 1 della L.R. 48/2018- legge regionale 28 dicembre 2018. n. 48 (Legge di stabilità 2019)** è incrementato di euro 9.400.000 (missione 20, programma 3, titolo 01).
2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, quantificano le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.

Art. 7

Disposizioni in materia di beni culturali e spettacoli

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo, nonché per l'organizzazione di eventi celebrativi in occasione dei centenari dalla fondazione dell'ente locale, nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di cultura e spettacolo definisce il programma dei relativi interventi.
2. I contributi di cui al ~~precedente~~ comma **1** possono essere assegnati anche titolo di rimborso delle spese già sostenute dall'ente locale per eventi già realizzati totalmente o parzialmente.

Art. 8

Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione. Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

settore dell'Amministrazione regionale)

1. Nell'articolo 26-bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 5, le parole: "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;
 - b) nel comma 6, le parole " , previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.nei commi 5 e 6, le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)

1. All'articolo 58, comma 1, il punto numero 4) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23) è sostituito dal seguente:

"4) alla registrazione, entro quindici giorni utili dal ricevimento, degli atti contabili assunti sotto la piena responsabilità del centro di responsabilità che ha emanato l'atto. Entro tale termine la Ragioneria effettua il controllo sulla regolarità contabile dell'atto medesimo, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 36 e seguenti, la corretta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio, che la spesa non ecceda lo stanziamento del capitolo, oppure che la stessa sia da riferire alla competenza anziché ai residui o viceversa, oltre ad ogni altro requisito previsto dalla normativa ai fini delle relative registrazioni contabili. A seguito dell'accertata regolarità dell'atto contabile, l'ufficio che esercita il controllo provvede a registrarlo nelle scritture contabili dell'amministrazione regionale. La registrazione è condizione di efficacia dell'atto. Sulla base di modalità, di criteri percentuali e di selezione determinati dalla Giunta regionale, la Ragioneria predispose programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa degli atti di impegno. Le risultanze del controllo sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, all'organo gerarchicamente sovraordinato e al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, anche all'ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo."
2. Dopo l'articolo 58 della legge regionale n. 11 del 2006, è inserito il seguente:

"Art. 58-bis
Effetti dei rilievi



1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di cui al ~~punto~~ **numero 4)**, **comma 1**, dell'**articolo 58**, l'ufficio che esercita il controllo, se rileva vizi o irregolarità nell'atto, può opporre motivato rilievo al dirigente responsabile, segnalando, se possibile, gli adeguamenti necessari.
2. Ricevuti i rilievi, il dirigente responsabile comunica, entro quindici giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto, provvede a registrare l'atto e lo trasmette, corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione, all'organo sovraordinato al dirigente responsabile e al competente ufficio con compiti di vigilanza e ispettivi per gli ulteriori accertamenti di competenza e per le eventuali segnalazioni all'organo giurisdizionale di controllo. Nei casi in cui il termine decorra senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia ed è improduttivo di effetti contabili.
3. I rilievi comportano l'interruzione del termine di quindici giorni previsto per la registrazione, che ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento del riscontro del dirigente responsabile al rilievo medesimo.
4. È esclusa la possibilità di disporre l'ulteriore corso del provvedimento se:
 - a) l'atto sia adottato oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
 - b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;
 - c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;
 - d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
 - e) il provvedimento non sia sorretto da un'obbligazione giuridicamente perfezionata o disponga l'utilizzo di somme destinate ad altre finalità;
 - f) si tratti di provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (**Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997**), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive **modifiche e integrazioni**, non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.".

Art. 10



Modifiche alla **legge regionale 22 novembre 2021, n. 17** (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) e disposizioni in materia di economie realizzate sugli interventi della medesima legge

1. Nell'articolo 20 **della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale)**, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 15 della **legge regionale n. 45 del 1989** è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 80.000,00 (missione 08, programma 01, titolo 2).".
2. Nell'articolo 5, comma 3 **della legge regionale n. 17 del 2021** dopo le parole: "legge regionale n. 31 del 1998" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il possesso del requisito imprescindibile della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea prescritto dalle disposizioni **normative** vigenti in materia di accesso alla dirigenza".
3. Nell'articolo 6, comma 29 **della legge regionale n. 17 del 2021** le parole: "istituti di ricerca o enti di comprovata competenza nazionale o internazionale **concernenti:**
a) prescrizione e aderenza alla prescrizione delle principali molecole utilizzate per i pazienti cronici;
b) farmaci biologici e biosimilari in tema di patologie legate al sangue;
c) analisi del consumo di droghe;
d) miglioramento dell'assistenza nei Pronto Soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto di ricerche farmacologiche (IRCCS) Mario Negri".
4. ~~Nell'articolo 35, comma 5~~ **Al comma 5-bis dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) e successive modifiche e integrazioni**, dopo le parole: "dell'indice dei prezzi al consumo (FOI)" sono aggiunte le parole **seguinti:** "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge **10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)** convertito dalla **7 dicembre 2012, n. 213"**.
5. L'articolo 12 **della legge regionale n. 17 del 2021** è così modificato:
 - a) nei commi 3 e 4, le parole: "dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Imposta sui redditi delle società (IRES)";
 - b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ~~del presente articolo~~ sono concesse secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale."
6. Le economie realizzate a seguito della rendicontazione degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 **della legge regionale n. 17 del 2021** sono lasciate nella disponibilità del soggetto attuatore degli



7. interventi medesimi, per essere destinate al rilancio del sistema produttivo isolano attraverso azioni coerenti con il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024: Progetto 2.7 "Attrazione degli Investimenti e Internazionalizzazione".
8. I termini di cui all'articolo 7, comma 17 **della legge regionale n. 17 del 2021** sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Art. 11

Autorizzazione alla proroga dei contratti e alle stabilizzazioni. Modifiche alla **legge regionale Legge della Regione autonoma della Sardegna del 6 luglio 2022, n. 11** (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19)

1. All' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 ~~recante:~~ (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "sono inoltre autorizzate le proroghe, entro gli stessi termini, del personale amministrativo assunto per le medesime finalità" sono **abrogate soppresse**;
 - b) al comma 2, le parole: "in possesso dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle parole **seguenti**: "in possesso contestualmente di entrambi i seguenti requisiti";
 - c) al comma 3, le parole "lettera a)" sono **abrogate soppresse**.

Art. 12

Modifiche alla ~~Legge della Regione autonoma della Sardegna del~~ **legge regionale 9 marzo 2022, n. 4** (Bilancio di previsione 2022-2024), allegati

1. **Nella legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione 2022-2024)**, l'allegato "k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12)" è sostituito con "Allegato n. 3 Tabella C – Elenco spese obbligatorie" della presente legge.

Art. 13

Adeguamento delle funzioni del Comitato del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza alle norme dell'armonizzazione contabile e della legge **regionale n. 31 del 1998**

1. Al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (**FITQ**), di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale) si applica la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in



particolare, dal **decreto legislativo n.118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni**. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti di programmazione finanziaria del Fondo, da attuare con modalità semplificata e in armonia con i principi generali in materia, è definito con **deliberazione della** Giunta regionale sulla proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. È costituito il Comitato **consultivo** del **FITQ** per l'espressione del parere preventivo non vincolante sugli atti generali del Fondo riferiti alle anticipazioni di fine rapporto e ai piccoli prestiti. Il Comitato **consultivo** è composto dal **direttore** generale della **direzione** generale competente in materia di personale, dal **direttore** generale della **direzione** generale competente in materia di bilancio, un dipendente della **direzione** generale **competente in materia di personale**, dirigente o funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con competenze in materia di **FITQ**, previdenza e/o bilancio, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale iscritto al **FITQ**. I rappresentanti del personale in servizio sono designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Comitato **consultivo** è nominato con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che ne definisce con proprio decreto anche il funzionamento, e dura in carica quattro anni.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016)

1. Nell'articolo 2 della **legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016)** sono inserite le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole: "gerarchicamente sovraordinato" sono aggiunte le seguenti: "ai direttori di dipartimento e";
 - b) al comma 3 dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) presenza, su richiesta del Presidente, alle sedute della Giunta regionale per fornire ai suoi componenti dei pareri sulle problematiche giuridiche che possono emergere nel corso del dibattito degli argomenti in discussione";
 - c) nel comma 3, lettera f), le parole: ", dei direttori generali e degli altri dirigenti, presentate dai direttori generali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "e dei direttori generali";
 - d) dopo il comma 8 **è aggiunto il seguente:**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“8-bis. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni ordinarie di Segretario generale sono esercitate dal direttore generale della Presidenza della Regione.”.

2. Nell'articolo 21, comma 1 **della legge regionale n. 10 del 2021**, la parola: “direzione” è sostituita dalla seguente: “direttore”;
3. Nell'articolo 24, comma 1 **della legge regionale n. 10 del 2021**, le parole: “è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) ed” sono soppresse, e le parole: “della pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)”.

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

1. Nell'articolo 13, comma 1-ter **della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche e integrazioni**, le parole: “dell'Assessore competente in materia di organizzazione e di personale” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente della Regione”;
2. Nell'articolo 14-bis, comma 2 **della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni**, le parole: “di studio, ricerca e documentazione” sono sostituite dalle seguenti: “di studio e ricerca documentazione”;
3. Nell'articolo 23-bis, comma 4 **della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni**, le parole: “dell'Assessore di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente della Regione”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 23-bis **della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni** sono aggiunti il seguente:

“4-bis. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di direttore del dipartimento sono esercitate dal direttore generale facente capo al dipartimento, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal direttore generale facente capo al dipartimento con maggiore anzianità nelle funzioni di dirigente nel medesimo dipartimento.”.

Art. 16

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. ~~I contributi e le misure di sostegno previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato~~



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 17

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come di seguito dettagliati:
 - a) euro 61.990,17 per la copertura delle spese contrattuali maturate tra luglio 2020 e settembre 2020 inerenti al servizio a canone ed extra canone per la manutenzione degli impianti antincendio fornito dalla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, senza preventivo impegno di spesa;
 - b) euro 1.615,11 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla **direzione generale degli enti locali** sulla scorta della documentazione prodotta dal **servizio gestione** contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente alla **fornitura** di ferramenta e materiale termoidraulico da impiegare nelle attività di piccola manutenzione degli immobili regionali nel sud Sardegna;
 - c) euro 2.440,00, Iva compresa, inerenti ai lavori suppletivi originati a seguito della demolizione del ponte dismesso in Loc. Bindua sulla S.S. 126 eseguiti dalla ditta Fanni Cristian;
 - d) euro 409,81 derivanti dall'esito della verifica svolta dalla **direzione generale degli enti locali** sulla scorta della documentazione prodotta dal **servizio gestione** contratti per il funzionamento uffici regionali, tesa al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente al **servizio** assicurativo relativo alla copertura dei corpi marittimi, emesso dalla Reale Mutua Assicurazioni;
 - e) euro 100,00, derivanti dall'annullamento dell'impegno riferito all'emissione di polizza assicurativa per il trasferimento di due epigrafi, destinate al Museo e Centro di documentazione della Sardegna giudiciale, dal Centro del restauro di Sassari all'Antiquarium Arborense di Oristano;
 - f) euro 5.446,61 derivanti dalla richiesta di restituzione, da parte della **società** assicurativa Marsh Broker alla Regione ~~Sardegna~~, delle ritenute d'acconto trattenute dall'amministrazione **regionale** successivamente alla scadenza del contratto di servizi assicurativi;



- g) euro 13.370,00 derivanti da insufficiente copertura finanziaria, rilevata a consuntivo, per contratti scaduti riferiti alla polizza "Infortuni diversi", stipulata con la società Unipol Sai e relativa ai periodi dal 30 novembre 2017 al 30 novembre 2018 e dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019;
- h) euro 2.654,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 28 agosto 1991 tra la Regione Autonoma della Sardegna e i sigg.ri Pinna Giovanna e Pinna Giovanni, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Bosa adibito a Comando Stazione Forestale, attualmente dovuta alla sig.ra Pinna Giovanna;
- i) euro 4.042,52 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il signor Marcia Francesco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Dolianova adibito a Comando Stazione Forestale, attualmente dovuta al sig. Marcia Francesco;
- j) euro 3.704,32 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 20 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 19 marzo 1991 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la GILAPA SRL, scaduto il 19 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Muravera, Via delle Coccinelle, adibito a uffici e garage del Comando Stazione Forestale di Muravera, attualmente dovuta alla società GILAPA SRL;
- k) euro 1.714,39 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 12 marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato il 20 maggio 1996 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il signor Mura Costantino, scaduto il 11 marzo 2020, per il godimento di un immobile sito in Buddusò, Circonvallazione Nord, da adibire a **uffici e garage** del Comando Stazione Forestale di Buddusò, attualmente dovuta alla sig.ra Mura Gerolama;
- l) euro 2.439,72 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 18 giugno 1991 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la sig.ra Vacca Giuseppa, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Orgosolo da adibire ad uso ufficio del Comando Stazione Forestale di Orgosolo, attualmente dovuta alla sig.ra Vacca Giuseppa;
- m) euro 2.670,08 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 18 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferita al contratto di locazione stipulato in data 26 agosto 2005 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il signor Bua Giuseppe, scaduto il 17 agosto 2017, per il godimento di un immobile sito in Oschiri, da adibire ad uso ufficio,



garage e magazzino del Comando Stazione Forestale di Oschiri, attualmente dovuta al sig. Bua Giuseppe;

- n) euro 7.231,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022, riferiti al contratto di locazione stipulato in data 15 febbraio 2010, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Società **Agricola Turritana**, scaduto il 14 febbraio 2022, per il godimento di un immobile sito in Porto Torres, Via Francesconi 1/B, loc. "Monte Angellu - Andriolu", da adibire a **base logistica operativa navale** per sei anni a decorrere dal 15 febbraio 2010, attualmente dovuta alla Società Edile Turritana srl;
- o) euro 4.359,82 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 1° marzo 1991, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il signor Congia Gianfranco, scaduto il 28 febbraio 2021, per il godimento di un immobile sito in Sanluri, via Dante, da adibire ad uffici, magazzino e garage del Comando Stazione Forestale di Sanluri, attualmente dovuta al sig. Congia Gianfranco;
- p) euro 2.993,78 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 6 marzo 2022 al 30 aprile 2022 riferita al contratto di locazione stipulato il 14 settembre 1992 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il signor Floris Gianluca, per il godimento di un immobile sito in Siliqua, Corso Repubblica, da adibire a Comando Stazione Forestale di Siliqua, attualmente dovuta al sig. Floris Pierpaolo;
- q) euro 6.090,03 derivanti dall'indennità di occupazione, in assenza del relativo impegno di spesa, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, riferita al contratto di locazione stipulato il 14 gennaio 1991 tra la Regione Autonoma della Sardegna e i sigg.ri Toni Martino e Malu Maria Domenica, per il godimento di un immobile sito in Trinità d'Agultu, via P. Muzzigoni, da adibire a sede del Comando Stazione Forestale di Buddusò, dovuti sigg.ri Toni Martino e Malu Maria Domenica;
- r) euro 229,00, di cui euro 165,00 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 64,00 di quota parte dell'imposta di bollo, in favore del signor Boe Giuseppe, derivante dal contratto di locazione stipulato il 3 dicembre 2021 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il signor Boe Giuseppe, per il godimento di un immobile sito in Ozieri, Via Satta 14, da adibire a sede del Comando Stazione Forestale, dovute al sig. Boe Giuseppe;
- s) euro 135,00 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore della "**Careddu Autoricambi** di Nicola Careddu", riferiti al contratto di locazione stipulato il 17 dicembre 2021 tra la Regione Autonoma della Sardegna e "**Careddu Autoricambi** di Nicola Careddu", per il godimento di un immobile sito in Via Ocier Reale, s.n., dovuto al sig. Nicola Careddu;



- t) euro 170,50, di cui euro 130,00 a titolo di rimborso quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 40,50 a titolo rimborso quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato il 1° novembre 2021 tra la Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ e la "**Villgomme** di Giua Fabrizio", per il godimento di un immobile sito in Villacidro, Via Trieste angolo Via Sassari snc, in favore della società "**Villgomme** di Giua Fabrizio";
- u) euro 102,00 derivanti dal rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 in favore del signor Taras Salvatore, in riferimento al contratto di locazione stipulato il 18 dicembre 2021 tra la Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ e il signor Taras Salvatore, per il godimento di un immobile sito in Pattada, via Berlinguer 10, da adibire a sede del Comando Stazione Forestale, dovuti al sig. Taras Salvatore;
- v) euro 112,00, di cui euro 80,00 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32,00 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ e il signor Boi Ignazio, in data 5 novembre 2021, per il godimento di un immobile sito in Senorbì, Via Adige 8, angolo Via Tevere, adibito ad ufficio regionale, garage e magazzino per la Stazione Forestale del **Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA)**, di Senorbì, dovuti al sig. Boi Ignazio;
- w) euro 260,00, di cui euro 228,00 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di registro per l'anno 2021 ed euro 32,00 a titolo di rimborso di quota parte dell'imposta di bollo, derivante dal contratto di locazione stipulato tra la Regione ~~Autonoma della Sardegna~~ i sigg.ri Fresu Andrea e Colla Daniela Sebastiana, sito in Berchidda, Via Olbia 13, adibito ad uffici e garage per la stazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (**CFVA**), dovuti alla sig.ra Colla Daniela Sebastiana;
- x) euro 36.954,00 derivanti dal servizio di affidamento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto al RUP dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio regionale riferiti agli anni 2021 e 2022;
- y) euro 10.737,66, derivante dal contratto rep. n. 41, prot. n. 11806 del 29 giugno 2022, stipulato con la Società Tiemme Officine Grafiche srl, con sede legale in via Flaiano n. 14, Cagliari, P.iva 02496760923, per il servizio di stampa e fornitura delle schede elettorali da consegnare ai diciassette comuni della Sardegna compresi nell'ambito territoriale della Prefettura di Oristano, in occasione dell'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 12 giugno 2022;
- z) euro 19.000,00, relativo ai servizi di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del **Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA)**, delle visite connesse con gli stati di gravidanza e rientro in attività a seguito di assenza per malattia superiore ai **sessanta giorni**, ai sensi dell'**articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008**, all'O.E. Albamedservice S.A.S di Antonio Luigi Sulis e C., Via Giovanni Canalis 17, 09170 **Oristano**, c.f./p.IVA 01210170955, codice fornitore 58278;
- aa) euro 1.015,04 derivante dalla necessità di corrispondere all'esperto esterno dell'Unità Tecnica Regionale dei lavori pubblici (UTR), ai sensi e per gli effetti dell'**articolo 18**, comma 4, della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

legge regionale n. 8 del 2018, il compenso per lo svolgimento di attività istruttoria e la partecipazione alle sedute dell'UTR tenutesi il 23 ottobre 2018 e il 31 ottobre 2018.

Art. 18

Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. È autorizzata per l'anno 2022 la spesa di:

- a) euro 855,00, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa;
- b) euro 14.460,79, relativa alla copertura a favore della ditta Erriu Daniele dell'obbligazione intervenuta a seguito di ricorso gerarchico ed in accoglimento dello stesso provvedimento presentato, relativo alla concessione di incentivi per l'apprendistato alle imprese artigiane sulle assunzioni di cui alla **legge regionale n. 12 del 2001** e riferite all'annualità 2014 nel bando 2020;
- c) euro 150,00, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di procedure negoziate per affidamento di servizi, per i quali non si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 19

Abrogazioni

1. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale **n. 15 del 1965** ~~5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)~~ sono abrogati. **È altresì abrogato il comma 3, dell'articolo 147 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1988)), l'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 27 (Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del F.I.T.Q.) e l'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16 (Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti - obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale).**
2. Il comma 5-bis dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), come introdotto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è abrogato.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri della presente legge, si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese e utilizzi riportati nell'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2022/2024 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato n. 2, tabella B (Variazioni delle entrate per titolo e tipologia e delle spese per missioni, programmi e titoli) annesso alla presente legge.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

ALLEGATI

Allegato n. 1 Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie

Allegato n. 2 Tabella B - Variazioni delle Entrate per Titolo e Tipologia e Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli - parte a e parte b

Allegato n. 3 Tabella C - Elenco spese obbligatorie